



Allegato al Verbale del Consiglio di corsi di studio aggregato di Economia e management del 9 aprile 2024 Allegato al Verbale del Consiglio di Dipartimento di Economia e management del 9 aprile 2024

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN BANCA E FINANZA

Classe di Laurea L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 270/04)

(Ciclo di studio che inizia nell'a.a. 2024-2025)

(Approvato dal CCSA in Economia e management nella seduta del 9 aprile 2024)

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento in Economia e management nella seduta del 9 aprile 2024)

(Emanato con D.R. n. 449/2024 del 27 maggio 2024)



Il Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, secondo il corrispondente ordinamento, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei/delle docenti e degli/delle studenti e si articola in:

Art. 1. Presentazione del corso di studio	1
Art. 2. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	1
Art. 3. Risultati di apprendimento attesi (Knowledge and Understanding, Applying Knowledge and Undestanding, Making Judgements, Communication Skills, Learning Skills)	2
Art. 4. Profili professionali e sbocchi occupazionali	3
Art. 5. Requisiti per l'ammissione al corso di studio e modalità di accesso e verifica	4
Art. 6. Il credito formativo universitario	5
Art. 7. Attività formative	5
Art. 8. Organizzazione del corso	6
Art. 9. Modalità di frequenza	7
Art. 10. Altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti	8
Art. 11. Attività di orientamento e tutorato	8
Art. 12. Ricevimento studenti	9
Art. 13. Sbarramenti e propedeuticità	9
Art. 14. Obsolescenza, decadenza e termine di conseguimento del titolo di studio	9
Art. 15. Distribuzione delle attività formative e appelli d'esame nell'anno, le sessioni d'esame e le modalità di verifica del profitto	9
Art. 16. Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle certificazioni linguistiche	12
Art. 17. Modalità di verifica dei risultati dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti	12
Art. 18. Prova finale	13
Art. 19. Diploma Supplement	15
Art. 20. Riconoscimento CFU	15
Art. 21. Modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio	15
Art. 22. Ammissione a singoli insegnamenti	15
Art. 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica	15
Art. 24. Consiglio del corso di studi e suoi organi	16
Art. 25. Sito Web del corso di studio	16
Art. 26. Rinvio ad altre fonti normative	17
Art. 27. Entrata in vigore	17



Art. 1. Presentazione del corso di studio

Il corso di studio in Banca e finanza si rivolge a coloro che intendono inserirsi professionalmente nel mondo del credito e della finanza e, in particolare, nell'ambito delle banche, degli altri intermediari finanziari e nella funzione finanziaria delle imprese industriali e commerciali.

Il corso fornisce le conoscenze necessarie per comprendere i principali fenomeni gestionali e di mercato che interessano gli operatori suddetti, le logiche di allocazione e di investimento finanziario del risparmio, la selezione e l'utilizzo delle informazioni volte a valutare la finanziabilità o meno dei progetti di investimento.

Art. 2. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea

Il corso fornisce le conoscenze previste negli obiettivi formativi qualificanti della classe di appartenenza, articolandole in modo interdisciplinare attraverso una solida metodologia di base che valorizza il contributo delle discipline economiche, di quelle quantitative e di quelle giuridiche a integrazione delle discipline economico-aziendali.

La caratterizzazione economico-aziendale del percorso formativo e gli obiettivi formativi specifici del corso si colgono negli approfondimenti di analisi che fanno riferimento:

- ai principali fenomeni gestionali e di mercato che interessano il settore del credito, delle banche e degli altri intermediari finanziari;
- alle logiche di allocazione e di investimento finanziario del risparmio;
- alla selezione e all'utilizzo delle informazioni volte a valutare la finanziabilità o meno dei progetti di investimento.

Descrizione del percorso formativo

Il percorso formativo consente quindi di approfondire in un'ottica interdisciplinare le problematiche amministrative, organizzative e gestionali degli intermediari finanziari, conferendo competenze professionali che consentono di interpretare i fenomeni monetari e finanziari e di comprendere gli elementi caratterizzanti dei processi produttivi e distributivi delle banche, delle imprese di assicurazione e degli altri intermediari finanziari.

Il corso di studio, coerentemente con gli obiettivi enunciati, è strutturato in modo tale che su una formazione di base che introduce alla conoscenza teorica e applicata delle discipline afferenti alle aree economica, aziendale, giuridica e quantitativa, si sviluppi una formazione mirata che approfondisce le peculiarità dei profili gestionali delle banche e degli altri intermediari finanziari, la regolamentazione degli intermediari e dei mercati finanziari, le metodologie di analisi rilevanti per lo specifico comparto dell'intermediazione finanziaria.

Il contributo delle conoscenze linguistiche di base completa il percorso formativo del/della laureato/a triennale in Banca e finanza.



Art. 3. Risultati di apprendimento attesi (Knowledge and Understanding, Applying Knowledge and Undestanding, Making Judgements, Communication Skills, Learning Skills)

3.1 Conoscenza e comprensione (Knowledge and Understanding)

La laurea di I livello in Banca e finanza si acquisisce da parte degli/delle studenti che alla fine del triennio dimostrano di avere raggiunto un adeguato livello di approfondimento teorico di tipo post secondario concernente:

- le conoscenze di base di carattere generale e specifico sia in ambito aziendale, sia in ambito economico, quantitativo, giuridico e storico, utili a fini professionali e per il proseguimento degli studi;
- le conoscenze concernenti la misurazione, la valutazione e il controllo dei fenomeni aziendali, con particolare attenzione ai metodi di Analisi quali/quantitativa delle scelte strategiche e gestionali, alla Contabilità e al Bilancio;
- le conoscenze riguardanti l'economia di gestione della banca e degli altri intermediari finanziari, la struttura e il funzionamento dei mercati bancari, finanziari e assicurativi;
- la capacità di comprendere i fenomeni che influiscono sulla gestione delle imprese operanti nel settore finanziario e sull'area finanza delle imprese industriali e commerciali.

Le verifiche dei risultati di apprendimento si prefiggono di accertare sia le conoscenze acquisite sia la capacità di selezionare autonomamente i presupposti teorici, gli strumenti analitici e le soluzioni operative di volta in volta più appropriati.

3.2 Capacità di applicare conoscenza e comprensione (APPLYING KNOWLEDGE AND UNDESTANDING)

Alla fine del percorso formativo in Banca e finanza gli/le studenti sono in grado di sviluppare in modo critico l'applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nei riguardi dei fenomeni che presiedono alla gestione degli intermediari finanziari e allo sviluppo delle funzioni finanziarie nelle imprese industriali e commerciali. I principali ambiti di applicazione sono rappresentati dalle operazioni bancarie e finanziarie, dalle operazioni di borsa, dall'investimento finanziario del risparmio, dai processi gestionali e di offerta dei prodotti previdenziali e assicurativi, dalle valutazioni concernenti la struttura finanziaria dell'impresa, le scelte di investimento, le modalità e le caratteristiche di composizione delle risorse finanziarie.

Per favorire lo sviluppo delle capacità di applicazione, il percorso formativo prevede, accanto alle lezioni frontali, esercitazioni in aule informatiche, discussioni di casi aziendali, incontri con imprenditori, manager e professionisti.

3.3 Autonomia di giudizio (MAKING JUDGEMENTS)

La struttura del percorso formativo in Banca e finanza consente al/alla laureato/a di acquisire una adeguata autonomia di giudizio, finalizzata all'analisi delle situazioni e dei problemi aziendali e alla valutazione delle scelte gestionali d'impresa e di mercato. Detta autonomia troverà il proprio ambito di esplicazione nella interpretazione delle informazioni quali/quantitative concernenti l'impresa e il mercato, nella selezione e nell'utilizzo dei vari metodi di analisi elaborati dalla ricerca teorica ed applicati nella realtà aziendale, nella valutazione delle alternative a disposizione per la soluzione di detti problemi.



Gli obiettivi sono perseguiti attraverso l'inserimento nelle diverse attività formative (attività didattiche d'aula e di laboratorio, esperienze formative esterne, preparazione alla prova finale) dello studio di casi aziendali, di momenti di riflessione critica su problemi e di progetti sul campo. Il raggiungimento degli obiettivi formativi è verificato nell'ambito della valutazione finale delle varie attività previste.

3.4 Abilità comunicative (COMMUNICATION SKILLS)

L'acquisizione e il consolidamento da parte dei/delle laureati/e in Banca e finanza delle conoscenze fondamentali di tipo generale e specifico in ambito aziendale e, in ottica interdisciplinare, nelle aree economica, quantitativa e giuridica, consente loro di sviluppare le seguenti abilità comunicative:

- capacità di esprimere concetti e argomentazioni sia di carattere generale sia aventi più specifico contenuto aziendale;
- capacità di comunicare in modo compiuto ed efficace informazioni sia di carattere generale aventi rilievo ai mercati, ai settori e agli strumenti finanziari, sia concernenti singoli intermediari, strumenti o funzioni finanziarie.

Le abilità comunicative sono sviluppate particolarmente in occasione delle attività formative che prevedono la preparazione e la presentazione orale di relazioni e documenti scritti. L'acquisizione di tali abilità avviene, inoltre, tramite l'attività svolta dallo studente per la preparazione della prova finale, la discussione della medesima e in occasione dei tirocini offerti.

La lingua inglese viene appresa tramite apposite attività formative e verificata mediante le relative prove d'esame.

3.5 Capacità di apprendimento (LEARNING SKILLS)

I/le laureati/e in Banca e finanza acquisiscono le conoscenze fondamentali di carattere generale e specifico in ambito economico-aziendale ed economico-politico, quantitativo e giuridico atte sia a valorizzare una successiva formazione specifica on the job, sia a costituire una base solida e affidabile per affrontare il II livello della formazione universitaria.

Il corso di studio permette agli/alle studenti di inserirsi nel settore del credito, delle banche e degli altri intermediari finanziari, avendo la possibilità di assimilare agevolmente la formazione specifica on the job ed essendo in grado di apprendere autonomamente, anche tramite l'uso di strumenti di e-learning e di didattica innovativa.

Gli obiettivi sono perseguiti in particolare attraverso le attività didattiche di laboratorio, le esercitazioni in aula, la predisposizione dei connessi elaborati e la preparazione della prova finale. Il raggiungimento degli obiettivi è verificato nell'ambito della valutazione delle diverse attività formative e della prova finale.

Art. 4. Profili professionali e sbocchi occupazionali

Il profilo professionale del/della laureato/a in Banca e finanza fa riferimento principalmente ad attività operative e di collaborazione da svolgersi in ambito finanziario e creditizio.

4.1 Funzione in un contesto di lavoro:

Le funzioni dei/delle laureati/e in Banca e finanza riguardano l'attività amministrativa e finanziaria, sia nell'ambito degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, sia nell'ambito delle imprese industriali e di servizi, nonché con qualificazione professionale autonoma nell'ambito del sistema di offerta di servizi finanziari.



4.2 Competenze associate alla funzione:

I/le laureati/e in Banca e finanza possiedono conoscenze di base di carattere generale e specifico sia in ambito aziendale, sia in ambito economico, quantitativo, giuridico e storico, utili a fini professionali e per il proseguimento degli studi. Possiedono inoltre competenze approfondite concernenti l'economia di gestione della banca e degli altri intermediari finanziari, la struttura e il funzionamento dei mercati bancari, finanziari e assicurativi. Ciò consente di comprendere i fenomeni che influiscono sulla gestione delle imprese operanti nel settore finanziario e sull'area finanza delle imprese industriali e commerciali.

4.3 Sbocchi professionali:

Gli sbocchi occupazionali possono essere offerti in particolare da:

- banche, società di leasing, di factoring, di credito al consumo, intermediari di mercato mobiliare, imprese di assicurazione;
- all'interno della funzione finanziaria di imprese industriali e commerciali;
- con qualificazione professionale autonoma, nell'ambito del sistema di offerta di servizi finanziari.

Il corso prepara alle professioni di:

- Tecnici della gestione finanziaria (3.3.2.1.0);
- Tecnici del lavoro bancario (3.3.2.2.0);
- Agenti assicurativi (3.3.2.3.0);
- Periti, valutatori di rischio e liquidatori (3.3.2.4.0);
- Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate (3.3.2.5.0);
- Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti (3.3.2.6.1);
- Tecnici della locazione finanziaria (3.3.2.6.2);
- Contabili (3.3.1.2.1);
- Economi e tesorieri (3.3.1.2.2).

Art. 5. Requisiti per l'ammissione al corso di studio e modalità di accesso e verifica

- **5.1** Per accedere al corso di studio in Banca e finanza, è necessario il possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
- **5.2** Il possesso dei prerequisiti richiesti per una proficua frequenza al corso è valutato all'inizio del primo anno tramite un test d'ingresso obbligatorio, il TOLC-E (**Test Online CISIA per l'Economia**), organizzato dall'Università degli Studi di Brescia in collaborazione con il <u>Consorzio CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso</u>). La prova attitudinale TOLC-E è a carattere orientativo e non selettivo ed ha lo scopo di valutare se la preparazione nelle discipline di base sia adeguata e coerente con i requisiti necessari per frequentare con successo il corso di studio prescelto. Il TOLC-E può essere svolto in qualsiasi Ateneo consorziato con CISIA che ne preveda l'erogazione.
- **5.3** Un risultato insufficiente, ossia inferiore alla soglia minima stabilita per il superamento, nella sezione di Matematica del TOLC-E non pregiudica l'immatricolazione al corso di laurea e la partecipazione alle lezioni. Agli/alle studenti che nella sezione di Matematica del TOLC-E ottengono un punteggio inferiore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

CORSO DI STUDIO IN BANCA E FINANZA

alla soglia stabilita è assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) nell'area di Matematica. Gli OFA di Matematica vengono assegnati anche agli/alle studenti che non eseguono il TOLC-E.

Il recupero degli OFA di Matematica avviene tramite l'esame di profitto dell'insegnamento di Matematica Generale e la prima prova in itinere dello stesso insegnamento (se prevista) secondo le indicazioni stabilite dal CCSA.

Inoltre, per il recupero degli OFA di Matematica, gli/le studenti iscritti/e al primo ed al secondo anno di corso possono risostenere il TOLC-E, anche dopo l'immatricolazione, in alcuni periodi dell'anno accademico in base a quanto stabilito dal CCSA.

Gli/le studenti iscritti/e al primo anno, sino all'assolvimento dell'OFA nell'area di Matematica, non potranno sostenere gli esami di profitto appartenenti all'area matematica, statistica ed economico-politica, ossia gli esami di profitto degli insegnamenti attivati nei settori scientifici disciplinari SECS-S/06 (ad eccezione dell'insegnamento di Matematica Generale), MAT/09 (ad eccezione dell'esame dell'insegnamento di Abilità informatiche), SECS-S/01, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05.

Gli/le studenti che non assolvono all'OFA nell'area Matematica, entro il termine del primo anno di corso di studi al quale sono iscritti/e, saranno ammessi/e al secondo anno di tale corso di studi (e ai successivi anni di corso), ma, sino all'assolvimento dell'OFA, non potranno sostenere gli esami di profitto appartenente all'area matematica, statistica ed economico-politica, , ossia gli esami di profitto degli insegnamenti attivati nei settori scientifici disciplinari SECS-S/06 (fatta eccezione dell'esame dell'insegnamento di Matematica Generale), MAT/09 (fatta eccezione dell'esame dell'insegnamento di Abilità informatiche), SECS-S/01, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05.

- **5.4** Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito dell'Ateneo <u>www.unibs.it</u>, nelle pagine dedicate all'ammissione ai corsi di studio.
- **5.5** L'ammissione al corso di studio di studenti stranieri/e è regolamentata dalle "Norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari" del Ministero dell'Università e della Ricerca. Tali norme stabiliscono anche modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana ove detta verifica sia richiesta e le condizioni di esonero.

Art. 6. Il credito formativo universitario

- **6.1** L'unità di misura del lavoro richiesto allo/a studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).
- **6.2** Per il conseguimento del titolo di studio, è richiesta l'acquisizione di 180 CFU complessivi in tre anni di corso.
- **6.3** Ad ogni CFU corrisponde, come previsto dall'art. 10 del Regolamento Didattico d'Ateneo, un impegno complessivo dello/a studente di 25 ore così articolate: *a*) almeno 6/8 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; *b*) le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25, sono dedicate allo studio individuale e/o assistito all'interno della struttura didattica.

Art. 7. Attività formative

7.1 Il percorso formativo del corso di studio in Banca e finanza è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.



- 7.2 Agli insegnamenti del corso di studi sono normalmente attribuiti 6, 9 oppure 12 crediti formativi, a cui corrispondono rispettivamente 40 ore, 60 ore oppure 80 ore di lezione. Le lezioni possono essere affiancate, ove il/la docente lo reputi opportuno, da esercitazioni, per un numero massimo di ore di norma pari alla metà del numero di ore di lezione. Per ciascun insegnamento, è assicurata la coerenza tra i carichi didattici ed i crediti formativi assegnati.
- 7.3 Sul sito web del Dipartimento di Economia e Management e sul Portale di Ateneo, gli/le studenti possono trovare le informazioni relative agli insegnamenti, agli eventuali moduli didattici che li compongono e ai relativi scopi e programmi, nonché agli orari di ricevimento dei/delle docenti, unitamente ad ogni altra utile comunicazione.
- 7.4 Il corso di studio offre agli/alle studenti le seguenti principali forme di attività didattiche: lezioni, esercitazioni, tirocini, seminari, testimonianze a lezione, attività di laboratorio, visite guidate presso aziende/enti.
- 7.5 Gli insegnamenti del corso di studio sono articolati in due periodi didattici quadrimestrali. Un eventuale ulteriore periodo, collocato al termine del secondo quadrimestre, può essere dedicato ad attività di recupero e di approfondimento. Il calendario delle relative attività è stabilito annualmente dal Consiglio di corsi di studio aggregato.
- **7.6** Al fine di offrire un migliore servizio didattico, il Consiglio di corsi di studio aggregato può stabilire la suddivisione degli insegnamenti in corsi paralleli in base alla numerosità degli/delle studenti.

Art. 8. Organizzazione del corso

8.1 Il piano di studi del corso di studio in Banca e finanza prevede gli insegnamenti seguenti:

SSD	INSEGNAMENTI	CFU
	I anno	62
MAT/09	Abilità informatiche	2
IUS/01	Diritto privato	9
SECS-P/01	Economia politica I	9
SECS-P/07	Fondamenti di economia aziendale	6
L-LIN/12	Business English B2	9
SECS-S/06	Matematica generale	9
SECS-P/07	Misure economiche d'azienda	12
SECS-P/12	Storia economica	6
	II anno	60
IUS/04	Diritto commerciale	12
IUS/09	Diritto pubblico	6
SECS-P/11	Economia degli intermediari finanziari	9
SECS-P/01	Economia politica II	9
SECS-S/06	Matematica finanziaria e attuariale	6
SECS-P/02	Politica economica	9
SECS-S/01	Statistica	9
	III anno	58
SECS-P/11	Economia delle aziende di credito	9
SECS-P/11	Economia del mercato mobiliare	9



SECS-P/11	Finanziamenti d'azienda	6
SECS-S/01	Inferenza statistica	9
SECS-P/01	Scelte di portafoglio	6
	Insegnamenti a scelta	12
	Stage	3
	Prova finale	4
	Totale	180

- **8.2** Nella pagina web dedicata alla didattica del Dipartimento di Economia e Management sono specificati il/la docente dell'insegnamento, gli eventuali moduli didattici che compongono l'insegnamento, nonché obiettivi e programmi analitici.
- **8.3** Gli aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti impartiti nel corso di studio sono disposti nel Manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di corsi di studio aggregato.
- **8.4** Lo/la studente può liberamente selezionare "Insegnamenti a scelta" per un valore maggiore di 12 crediti formativi, ma non eccedente 18. In tal caso, è fatto obbligo allo/a studente di sostenere tutti gli esami scelti, i quali vanno considerati come soprannumerari e quindi saranno integralmente computati nella determinazione della media di laurea. Sempre nell'ambito della scelta libera e per evitare duplicazioni, lo/la studente non può scegliere un insegnamento da 6 crediti formativi parte di un corso integrato da 12 crediti presente nel proprio piano di studi.
- **8.5** Lo/la studente, iscritto/a all'ultimo anno di corso, può iscriversi ad esami extracurriculari fino ad un massimo di 18 crediti formativi. Nel caso in cui lo/a studente decidesse di iscriversi ad un esame extracurriculare, tale esame sarà comunque sempre considerato come tale e non potrà concorrere alla formazione dei crediti formativi necessari al conseguimento della laurea e sarà escluso dal calcolo della media ponderata. Non possono essere scelti come extracurriculari gli esami obbligatori previsti dal piano di studio; inoltre lo/la studente non potrà scegliere come extracurriculare un insegnamento attivato nei corsi di laurea magistrale.

Ai fini dell'iscrizione agli esami extracurriculari lo/la studente deve presentare una richiesta opportunamente motivata:

- iscrizione ad esami necessari ad assolvere i requisiti minimi curriculari per l'immatricolazione ad un corso di studio magistrale;
- eventuali altre motivazioni da valutare caso per caso dal Consiglio di corsi di studio aggregato.
- **8.6** Per gli/le studenti provenienti da altri corsi di studio è possibile il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti, ma tale riconoscimento è subordinato alla verifica dell'equipollenza con gli insegnamenti impartiti nel corso di studio da parte del Consiglio di corsi di studio aggregato.
- **8.7** All'atto dell'immatricolazione, sia gli/le studenti a tempo pieno sia gli/le studenti a tempo parziale, devono iscriversi agli insegnamenti del primo anno, definiti nel Manifesto degli studi.

Art. 9. Modalità di frequenza

9.1 Eventuali obblighi di frequenza

Per gli/le studenti non sono previsti obblighi di frequenza per nessuna delle attività didattiche erogate.



Lo/la studente che intende frequentare è tenuto/a a seguire le lezioni e, conseguentemente, a sostenere l'esame con il/la docente al quale è assegnato/a in funzione della suddivisione per lettera alfabetica. Fermo restando che i/le docenti di insegnamenti sdoppiati o triplicati sono tenuti a concordare il relativo programma, eventuali cambi di docente possono essere autorizzati, solo per motivate e documentate ragioni di salute o di lavoro, del Consiglio di corsi di studio aggregato.

I/le docenti possono prevedere programmi differenziati per frequentanti e non frequentanti.

9.2 Eventuali insegnamenti a distanza

Il corso di studi può utilizzare sistemi di insegnamento a distanza per una parte delle attività formative previste dal piano di studio.

9.3 Studenti a tempo parziale

- 9.3.1 Il corso di studio prevede percorsi formativi per studenti part-time in ottemperanza all'art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per la frequenza dei corsi a tempo parziale. 9.3.2 Possono usufruire di tale opportunità gli/le studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri giustificati motivi personali non possono frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi normali le relative prove di valutazione. Gli/le studenti che hanno già superato la durata normale del proprio corso di studio non possono optare per l'iscrizione a tempo parziale. Per gli/le altri/e studenti, l'opzione è consentita in qualsiasi anno di corso, mentre il cambio di opzione, per il ritorno al tempo normale, è possibile solo dopo la frequenza di due anni a tempo parziale.
- **9.3.3** Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la frequenza ai corsi a tempo parziale, è prevista una riduzione della contribuzione studentesca.
- **9.3.4** La durata del corso di studi prevista per il conseguimento del titolo da parte degli/delle studenti a tempo parziale è pari a 6 anni. Per ognuno di tali anni, gli/le studenti potranno acquisire un numero di CFU pari alla metà di quelli previsti per lo/la studente a tempo pieno, nel rispetto delle annualità e delle acquisizioni di frequenza previste dal piano di studi.
- **9.3.5** Lo/la studente a tempo parziale è considerato/a in corso oltre la durata normale del corso di studio a cui è iscritto/a fino a 6 anni accademici.

Art. 10. Altre disposizioni su eventuali obblighi degli/delle studenti

Gli/le studenti sono tenuti/e a controllare la corrispondenza ricevuta all'indirizzo di posta elettronica a loro assegnato dall'Ateneo all'atto dell'immatricolazione, in quanto canale ufficiale di comunicazione con il corso di studi.

Per ogni altra disposizione, si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento studenti.

Art. 11. Attività di orientamento e tutorato

L'Università promuove un servizio di orientamento finalizzato a fornire strumenti per accedere alle informazioni relative al corso di studio, alle attività formative, agli strumenti di valutazione della preparazione iniziale e alle opportunità di autovalutazione, alle opportunità di studio all'estero e alle possibilità di occupazione o di prosecuzione degli studi in altri programmi formativi.

Il corso di studio utilizza il servizio di tutorato previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Attività di tutorato studentesco a cui si rimanda.



Art. 12. Ricevimento studenti

Ogni docente del corso di studio è tenuto ad assicurare il ricevimento degli/delle studenti in modo continuativo ed adeguato.

Art. 13. Sbarramenti e propedeuticità

13.1 Sbarramenti

Non sono previsti sbarramenti.

13.2 Propedeuticità

Pur suggerendo il rispetto delle propedeuticità consigliate nei programmi dei corsi, che costituiscono un requisito sostanziale all'efficace frequenza dei corsi che le prevedono, tali propedeuticità non costituiranno un impedimento formale per l'iscrizione agli insegnamenti ed ai relativi esami.

Art. 14. Obsolescenza, decadenza e termine di conseguimento del titolo di studio

L'obsolescenza, la decadenza e il termine di conseguimento del titolo di studio sono disciplinate dal Regolamento studenti a cui si rimanda.

Art. 15. Distribuzione delle attività formative e appelli d'esame nell'anno, le sessioni d'esame e le modalità di verifica del profitto

15.1 Il calendario didattico è articolato secondo due periodi didattici, denominati "quadrimestri". Per ogni insegnamento quadrimestrale, sono previsti sei appelli la cui collocazione all'interno del calendario didattico, per ciascun anno accademico, viene definita dal Consiglio di corsi di studio aggregato, garantendo un'equilibrata distribuzione temporale degli appelli stessi ed evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezione.

Le sessioni d'esame previste sono le seguenti:

- sessione di gennaio-febbraio, due appelli per tutti gli insegnamenti;
- sessione di giugno-luglio, due appelli per tutti gli insegnamenti;
- sessione di settembre, due appelli per tutti gli insegnamenti.
- **15.2** Il Consiglio di corsi di studio aggregato dispone, per ogni anno accademico, l'istituzione di almeno tre sessioni d'esame per il conseguimento della laurea.
- **15.3** Nella medesima sessione gli appelli di esame sono distanziati, di norma, di almeno due settimane. Il calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica è semestrale ed è pubblicato all'inizio del relativo periodo didattico. Gli appelli delle sessioni d'esame invernale ed estiva iniziano almeno una settimana dopo la fine delle lezioni di ciascun insegnamento.
- **15.4** Gli esami possono essere svolti esclusivamente nelle date d'appello programmate e nei locali assegnati. Eventuali posticipi della data d'inizio dell'appello devono avere carattere di eccezionalità e devono essere richiesti, con l'indicazione delle relative motivazioni al/alla Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato. Le date e l'orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati. Sono vietati i preappelli, in qualunque forma e anche parziali.
- 15.5 In caso di impossibilità del/della docente ufficiale dell'insegnamento a essere presente nella data pubblicata, sopravvenuta in tempi tali da rendere disagevole per gli studenti l'indicazione di una nuova data (ad esempio: nella stessa giornata in cui è previsto l'esame o comunque dopo la chiusura delle



iscrizioni on line), lo/la stesso/a è tenuto/a a darne immediata comunicazione al/alla Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato, proponendo il nominativo di un/una sostituto/a fra i/le docenti ufficiali che compongono la commissione d'esame.

15.6 Eventuali prove in itinere possono svolgersi unicamente nel periodo fissato nel calendario didattico ed in ogni caso mai durante il periodo di lezione. La decisione in merito all'ammissione a tali prove compete al/alla docente ufficiale dell'insegnamento, il/la quale può riservarla ai/alle soli/e studenti dallo stesso ritenuti/e frequentanti oppure estenderla a tutti/e gli/le studenti. La data di svolgimento di tali prove deve essere resa nota entro l'inizio delle lezioni.

15.7 Gli esami di profitto sono volti ad accertare il grado di preparazione degli/delle studenti. Possono essere orali e/o scritti.

La verbalizzazione dell'esito dell'esame, a cura del/della Presidente della Commissione, avviene in formato elettronico con apposizione di firma digitale, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

15.8 Le modalità di svolgimento degli esami, l'eventuale effettuazione di prove in itinere, unitamente all'indicazione del materiale didattico obbligatorio e integrativo, devono essere esplicitate adeguatamente nel programma dell'insegnamento pubblicato sul sito del corso di studi e non possono essere modificate nel corso dell'anno accademico di riferimento. Compete al/alla docente ufficiale dell'insegnamento assicurare che tutti/e i/le componenti della Commissione d'esame si attengano scrupolosamente alle sue indicazioni.

15.9 Lo/la studente è tenuto/a a verificare il programma richiesto per il sostenimento dell'esame.

15.10 In caso di esame scritto, il/la Presidente della Commissione deve assicurare che:

- la comunicazione agli/alle studenti degli esiti della prova avvenga in tempo utile a consentire l'eventuale partecipazione degli/delle studenti all'appello d'esame successivo;
- la visione dei compiti agli/alle studenti eventualmente interessati/e abbia luogo in una data o almeno in un orario che preceda la registrazione e che deve essere comunicata agli/alle studenti con debito preavviso;
- le prove scritte (anche svolte, in presenza o a distanza, in formato digitale) devono essere conservate per almeno 18 mesi dalla data della prova;
- le indicazioni relative alla visione dei compiti e alla conservazione delle prove sono applicate anche in caso di prove in itinere.

15.11 In caso di esame scritto e orale, oltre a quanto indicato al punto precedente, anche la prova orale dovrà aver luogo in tempo utile a consentire l'eventuale partecipazione degli/delle studenti all'appello successivo.

15.12 Per gli esami che si svolgano unicamente in forma scritta, dopo la pubblicazione dei risultati, lo/la studente è chiamato/a ad accettare o meno il voto entro la data indicata. Per gli/le studenti che non esprimano indicazioni di accettazione o meno, vige la regola del silenzio assenso. Il rifiuto del voto deve essere esplicitamente espresso e non è desumibile dall'iscrizione all'appello successivo.

15.13 Per gli esami che avvengono, in tutto o in parte, in forma orale, lo/la studente esprime l'accettazione del voto direttamente al/alla docente al termine della prova.



- **15.14** Il superamento dell'esame, oltre all'acquisizione dei relativi crediti formativi universitari, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, o l'attribuzione di una idoneità. Il voto finale o l'idoneità viene riportato dal/dalla docente responsabile su apposito verbale.
- **15.15** Nel verbale andrà riportato, per ogni iscritto/a alla prova, il risultato finale dell'esame espresso in trentesimi, solo nel caso in cui questo sia pari o superiore a 18/30. In caso di mancato superamento dell'esame, andrà indicata la sola insufficienza, non corredata da valutazione. Per gli/le altri/e candidati/e, andranno riportate, a seconda del caso, le indicazioni di "assente" o di "ritirato". Lo/la studente potrà controllare sul sistema informatico l'avvenuta registrazione dell'esame.
- **15.16** Lo/la studente, in regola sul piano amministrativo e contributivo, è tenuto/a a iscriversi all'esame secondo le modalità previste dal sistema informatico adottato dall'Ateneo. All'atto dell'iscrizione, allo/a studente può essere richiesta la compilazione di un questionario di valutazione dell'insegnamento.
- **15.17** Lo/a studente che si è iscritto/a all'esame è tenuto/a a cancellare l'iscrizione in Esse3 nel caso in cui decida di non presentarsi all'appello. Se lo/la studente decide di non presentarsi all'appello nei cinque giorni antecedenti l'esame, la cancellazione in Esse3 non è possibile. In questo caso, lo/la studente è tenuto/a ad avvisare il/la docente via email.
- **15.18** La composizione e il funzionamento delle Commissioni d'esame sono indicati nell'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo.

La nomina delle Commissioni d'esame è disciplinata dal Consiglio di corso di studi aggregato.

- **15.19** Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo.
- **15.20** Il calendario didattico, l'orario delle lezioni e le date degli appelli sono pubblicati sul portale di Ateneo nella sezione "Didattica".
- **15.21** Gli/le studenti stranieri partecipanti al programma Erasmus potranno essere autorizzati/e dal/dalla Presidente del CCSA a sostenere l'esame a distanza nell'appello immediatamente successivo alla loro partenza.
- **15.22** Gli/le studenti con disabilità o con DSA, anche di tipo temporaneo, al fine dell'ottenimento di misure compensative e parzialmente dispensative che vadano nella direzione di realizzare una reale condizione di pari opportunità, devono segnalare alla Commissione di Ateneo per le disabilità le misure di cui intendono avvalersi. La Commissione si interfaccia con il/la docente titolare dell'insegnamento e comunica allo/a studente le decisioni concordate con il/la docente.

15.23 Studenti atleti di alto livello

15.23.1 Ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 172 del 28 ottobre 2018 e visto il Protocollo d'intesa "Sostegno alle carriere universitarie degli atleti di alto livello", siglato da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paraolimpico (CIP), dal Centro universitario sportivo italiano (CUSI) e dall'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDUSI), gli/le "studenti atleti di alto livello" ammessi al programma Dual Career previsto dall'Ateneo, possono presentare documentata istanza, al/alla Presidente del Consiglio di corsi di studio per concordare, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli/delle studenti e compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d'esame nella medesima sessione, nelle seguenti ipotesi:



- la data già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di una convocazione a cui lo/la studente è stato/a invitato/a, così come attestato dalla federazione di appartenenza;
- la data già fissata nel calendario accademico coincida con il giorno successivo a una convocazione che si svolge a una distanza superiore ai 200 Km.

Art. 16. Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e delle certificazioni linguistiche

16.1 Nel primo anno di corso, è previsto un insegnamento di Business English, da 9 crediti formativi. Il livello di conoscenza della lingua inglese equipollente ai contenuti di tale insegnamento può essere riconosciuto agli/alle studenti che siano in possesso di certificazioni internazionali approvate dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

16.2 Possono inoltre essere offerti insegnamenti di Lingua francese, spagnola, tedesca. Nel caso gli/le studenti inseriscano nel loro piano di studi tali insegnamenti come insegnamenti a libera scelta, il livello di conoscenza della lingua equipollente ai contenuti di questi insegnamenti può essere riconosciuto agli/alle studenti in possesso delle specifiche certificazioni approvate dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

16.3 Gli/le studenti in possesso di certificazioni internazionali di conoscenza linguistica (approvate dal Consiglio di corsi di studio aggregato e riportate al seguente indirizzo internet:

https://www.unibs.it/node/257 sono tenuti/e a presentarle alla Segreteria studenti/didattica per la loro valutazione ed eventuale riconoscimento di frequenza e/o esame.

Art. 17. Modalità di verifica dei risultati dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti

17.1 Tirocini

Il corso di studio prevede lo svolgimento di un tirocinio curriculare obbligatorio coerente con il percorso formativo che permette di acquisire 3 crediti formativi (180 ore). Per la scelta dell'ente ospitante lo/la studente può avvalersi dei servizi gestiti dell'apposita unità organizzativa dell'Ateneo.

È stata inoltre costituita dal Consiglio di corsi di studio aggregato una Commissione Tirocini con il compito di esaminare le domande degli/delle studenti lavoratori/rici e degli/delle studenti che chiedono di svolgere il tirocinio nell'azienda di famiglia, per verificare l'esistenza dei requisiti richiesti dalle "Linee guida tirocini dei corsi di studio del Dipartimento di Economia e Management" approvate dal Consiglio di corsi di studio.

17.2 Periodi di studio all'estero

Gli esami superati durante periodi di studio all'estero, effettuati nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di scambio attivati dal Dipartimento o dall'Ateneo, sono valutati dalla Commissione Erasmus e relazioni internazionali, che ne propone al Consiglio di corsi di studio aggregato il riconoscimento come esami equipollenti a quelli previsti dal corso di studio. I crediti formativi relativi alle attività a scelta possono essere acquisiti dallo/a studente anche durante i periodi di studio all'estero e, in tal caso, l'esame superato verrà registrato nella denominazione originale senza che vi sia alcun riconoscimento di equipollenza.



17.3 Modalità di verifica di altre competenze richieste e relativi crediti

È previsto il conseguimento di una idoneità informatica (denominata Abilità informatiche) con l'attribuzione di 2 crediti formativi.

Art. 18. Prova finale

18.1 Attività formative per la preparazione della prova finale

La prova finale consiste nella predisposizione e presentazione di una relazione, alla quale corrisponde l'attribuzione di quattro crediti formativi universitari. Tale relazione può essere svolta in Italia o all'estero, secondo quanto disposto dal Regolamento per la preparazione di tesi o relazioni finali all'estero.

La relazione può riferirsi alle attività di tirocinio svolte dallo/a studente presso imprese o enti, alla partecipazione a specifici progetti formativi promossi all'interno o all'esterno dell'Ateneo, o all'approfondimento di tematiche affrontate nell'ambito degli insegnamenti seguiti dallo/a studente nell'ambito del corso di studi in Banca e finanza. Ai fini dell'equilibrata distribuzione del carico di lavoro fra i/le docenti del Dipartimento, lo svolgimento del tirocinio formativo non comporta l'automatica attribuzione della relazione finale da parte del/della docente che abbia svolto il ruolo di tutor accademico.

18.2 Ammissione alla prova finale

Gli/le studenti che abbiano acquisito i crediti formativi previsti dagli ordinamenti didattici del corso di studi, al netto di quelli attribuiti dai medesimi ordinamenti alla prova finale, devono presentare alla Segreteria studenti domanda di laurea secondo le modalità stabilite dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

Per essere ammesso/a alla prova finale, lo/la studente interessato/a deve:

- a. almeno un mese prima della data di inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea, presentare on line sia la domanda di laurea sia il titolo della tesi precedentemente concordato con il/la supervisore;
- b. almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova finale:
 - superare tutti gli esami previsti dal piano di studi;
 - provvedere all'upload dell'elaborato definitivo in formato pdf;
 - effettuare l'upload della dichiarazione di autenticità, disponibile sul sito web dell'Ateneo, unitamente a copia del documento di identità.

Sia il titolo della tesi sia l'elaborato definitivo caricati on-line devono essere approvati dal/la supervisore entro i termini stabiliti dalla Segreteria studenti.

Sono resi noti sul sito web di Ateneo, i termini di scadenza, le procedure e la documentazione da produrre ai fini dell'ammissione all'esame finale.

18.3 Prova finale

L'argomento della relazione finale è attribuito, su istanza dello/a studente interessato/a, da un/una docente o da un/una ricercatore/ricercatrice del Dipartimento che svolge il ruolo di supervisore. L'accoglimento dell'istanza è subordinato all'acquisizione, da parte dello/a studente, di crediti formativi relativi al settore scientifico-disciplinare di afferenza del/la docente o ricercatore/rice e alla compatibilità con le disponibilità didattiche di quest'ultimo/a, tenendo conto anche di una equilibrata ripartizione dei carichi relativi, in modo da garantire il più ampio ricorso alle competenze disponibili in Dipartimento.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

CORSO DI STUDIO IN BANCA E FINANZA

Annualmente è resa nota la distribuzione del carico di lavoro fra i/le docenti, con riferimento alle relazioni finali di cui sono risultati/e supervisori nell'anno accademico precedente.

La relazione finale può essere svolta in lingua italiana o in lingua inglese. La responsabilità della correttezza della lingua italiana o inglese è in capo al/alla laureando/a.

La commissione per la discussione della prova finale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo, è composta da almeno cinque membri, tra cui il/la supervisore, e viene nominata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento. Nella composizione della medesima, deve essere in ogni modo garantita la maggioranza di docenti di ruolo ai sensi del comma 2 del succitato art. 27. La commissione è presieduta dal/la docente di prima o seconda fascia con maggiore anzianità di ruolo ovvero dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento o dal/dalla Presidente del Consiglio di corsi di studio aggregato se presente. Il/la Presidente garantisce la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di corsi di studio aggregato. La commissione si riunisce in seduta pubblica ai sensi del comma 7 dell'articolo 27 del Regolamento didattico di Ateneo. Preso atto della prima valutazione del/la supervisore, la commissione procede alla valutazione della relazione finale presentata dal/la candidato/a.

Le sessioni di laurea si svolgono secondo il calendario approvato annualmente dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

Nel caso di sopravvenuta impossibilità da parte di un/a componente della Commissione di laurea ad essere presente ai lavori, per gravi ed eccezionali motivi, lo/a stesso/a è tenuto/a a darne immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento con indicazione degli specifici motivi. Se si tratta di personale docente che svolge il ruolo di supervisore, a tale comunicazione deve essere allegata una sintetica valutazione dell'elaborato del candidato e una proposta di punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

18.4 Votazione

Ai fini della valutazione finale, la commissione deve accertare il livello di maturità complessiva raggiunto dal/la candidato/a. La votazione finale è espressa in centodecimi ed è calcolata come somma della:

- media dei voti riportati negli esami di profitto sostenuti dal/la candidato/a, calcolata ponderando i voti per il numero di crediti formativi attribuiti all'insegnamento a cui l'esame si riferisce ed espressa in centodecimi, esclusi gli insegnamenti con votazione più bassa fino a 18 crediti formativi per corsi di laurea ex DM 270/04 e riord. ex DM 17/2010. Eventuali crediti riconosciuti senza voto o esami extracurricolari non entrano a far parte della media finale;
- valutazione compiuta dalla commissione che terrà conto della relazione presentata, della discussione e dell'intera carriera dello/a studente secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di corsi di studio aggregato.

Il punteggio finale è arrotondato all'intero inferiore se la parte decimale del punteggio è inferiore a 0,5 e all'intero superiore se è superiore o uguale a 0,5.

Qualora il voto risultante dal calcolo precedente sia pari a centodieci, la commissione, su proposta del/la supervisore, all'unanimità, ed esistendone i presupposti, può concedere la lode.



La commissione esaminatrice, al termine della discussione, delibera in segreto il voto finale. Alla deliberazione possono partecipare soltanto i/le componenti della commissione che hanno assistito alla discussione. La deliberazione è assunta a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del/la Presidente. Il voto finale è espresso in centodecimi a prescindere dal numero di componenti facenti parte delle commissioni. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimi (66/110).

L'esito della prova finale e la votazione finale sono comunicati al/alla candidato/a in sede di proclamazione.

La verbalizzazione elettronica dell'esame è effettuata mediante l'apposizione della firma digitale del/della Presidente della commissione. Eccezionalmente, in caso di motivato impedimento, la verbalizzazione può effettuarsi su supporti cartacei con sottoscrizione da parte dei/delle componenti della commissione. Il/la Presidente della commissione è responsabile unico/a del procedimento di verbalizzazione dell'esame di laurea.

Art. 19. Diploma Supplement

Come previsto dal DM 270/2004, per facilitare la mobilità studentesca nell'area europea, l'Università rilascia a ciascun/a laureato/a, insieme al diploma, un supplemento informativo (diploma supplement) che riporta, in versione bilingue, la descrizione dettagliata del suo percorso formativo.

Art. 20. Riconoscimento CFU

L'eventuale riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate è disciplinato dal Regolamento studenti a cui si rimanda.

Art. 21. Modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio

Gli/le studenti regolarmente iscritti/e al corso di studio in Banca e finanza possono presentare al Consiglio di corsi di studio aggregato domanda di riconoscimento della carriera universitaria pregressa - con eventuale abbreviazione di corso - a seguito di:

- passaggi tra corsi di studio dell'Università di Brescia;
- trasferimento da altre sedi universitarie.

L'opzione di passaggio ai corsi di studio ex D.M. 270/04, riordinati ex D.M. 17/10, può essere esercitata solo nel caso in cui lo/la studente non abbia acquisito nel percorso precedente (ex D.M. 509/1999) un numero di crediti superiore a 50.

Art. 22. Ammissione a singoli insegnamenti

L'ammissione ai singoli insegnamenti è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo a cui si rimanda.

Art. 23. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica

23.1 Il corso di studio è sottoposto con frequenza periodica non superiore a cinque anni ad una valutazione riguardante in particolare:

- la validità degli aspetti culturali e professionalizzanti che costituiscono il carattere del CdS;
- l'adeguatezza degli obiettivi formativi specifici rispetto ai profili culturali e professionali attesi;
- la coerenza dei profili professionali con gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati;
- l'adeguatezza dell'offerta formativa e dei suoi contenuti al raggiungimento degli obiettivi proposti;



- l'efficienza organizzativa del corso di studio e delle sue strutture didattiche;
- la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli/delle studenti;
- la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli/delle studenti;
- il rispetto da parte dei/delle docenti delle deliberazioni del Consiglio di corso di studio aggregato;
- la performance didattica dei/delle docenti nel giudizio degli/delle studenti;
- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli/alle studenti;
- il rendimento medio degli/delle studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.
- 23.2 Il Consiglio di corsi di studi aggregato (CCSA), con la supervisione del Presidio della qualità di Ateneo (PQA) del Presidio della qualità di Dipartimento (PQD) e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nelle proprie relazioni annuali, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per analizzare gli aspetti sopra elencati. Allo scopo di governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Quality Assurance*, in tale valutazione si tiene conto del monitoraggio annuale degli indicatori forniti dall'ANVUR nonché dell'esito delle azioni correttive attivate anche a seguito delle relazioni annuali delle CPDS.
- **23.3** La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai/dalle docenti viene portato a conoscenza dei/delle singoli/e docenti.

Art. 24. Consiglio del corso di studi e suoi organi

- **24.1** Il corso di studio in Banca e finanza afferisce al Consiglio di corsi di studi aggregato in Economia e Management.
- **24.2** Il Consiglio di corsi di studio aggregato è presieduto da un/una Presidente eletto/a dal Consiglio stesso fra i/le docenti di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno, ed è composto da tutti i/le docenti a cui è attribuito un incarico didattico afferente al Corso di studio di riferimento e da una rappresentanza degli/delle studenti.
- **24.3** Il Consiglio di corsi di studio aggregato ha il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio, alla disciplina delle commissioni di esame per le verifiche del profitto degli/delle studenti, nonché all'organizzazione dei calendari degli esami di profitto e delle prove finali.
- **24.4** L'elezione delle rappresentanze studentesche è disciplinata dal Regolamento elettorale dell'Università.

Art. 25. Sito Web del corso di studio

Il corso di studio dispone di apposita sezione all'interno del sito web dell'Ateneo nella quale sono contenute tutte le informazioni utili agli/alle studenti ed al personale docente.



Art. 26. Rinvio ad altre fonti normative

Per quanto non esplicitamente previsto si rinvia alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 27. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre2024.